

PRETURA MILANO
12 SETTEMBRE 1991

ESTENSORE:

CONZATTI

PARTI:

SERRA

(*Avv. Boneschi*)

RCS RIZZOLI

PERIODICI S.P.A.

(*Avv. Stanchi*)

Giornalisti • Art. 32 CNLG:

« Clausola di coscienza » •

Ipotesi di dimissioni per giusta causa previste contrattualmente •

Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (« ex fissa ») •

Fattispecie: licenziamento del proprio ex direttore • Situazione di incompatibilità con la dignità del giornalista • Insussistenza.

Ferie e riposo settimanale •

Illegittimità di una preventiva rinuncia del lavoratore • Diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute • Condizioni.

L'art. 32 del contratto collettivo dei giornalisti contempla tre ipotesi di dimissioni per giusta causa al ricorrere delle quali spetta l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 27, comma 1, CNLG in caso di licenziamento. Nelle altre ipotesi di recesso per giusta causa spetta al giornalista la sola indennità sostitutiva del preavviso previsto per il caso di dimissioni.

Non concreta l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 32 CNLG, ovvero dimissioni per fatto imputabile all'editore che abbia creato una situazione incompatibile con la dignità del giornalista, il licenziamento in tronco intimato al direttore responsabile di testata che aveva nominato vice direttore il giornalista poi dimessosi.

È illegittima per contrasto con l'art. 36 Cost. la preventiva pattuizione di rinuncia del lavoratore alle ferie annuali e al riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto alla corrispondente indennità sostitutiva qualora dimostri che l'eventua-

le mancata fruizione sia imputabile al datore di lavoro o ad eccezionali ed ostative necessità aziendali.

Con ricorso depositato il 2 maggio 1990 Claudio Serra, giornalista professionista già alle dipendenze della RCS Periodici S.p.A., conveniva quest'ultima in giudizio innanzi al Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro per sentirsi accogliere le seguenti domande: a) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2119 cod. civ. e 32, comma 2, c.c.n.l. giornalisti, la legittimità delle dimissioni da lui rassegnate il 15 dicembre 1989, con conseguente diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 13 mesi di retribuzione ex art. 27 lett. a) c.c.n.l. giornalisti; b) accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta di L. 19.246.344 operata dalla convenuta a titolo di recupero dell'indennità di preavviso; c) condannare di conseguenza la convenuta a corrispondergli la somma di L. 125.101.431 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e a restituire la somma di L. 19.246.344 trattenuta dalla convenuta per lo stesso titolo; d) dichiarare nulla la clausola di cui alla lettera 9.9.1987 (con la quale al ricorrente veniva riconosciuta la qualifica di Vice Direttore del settimanale L'Europeo) laddove si ricomprendevano nel superminimo forfettario *ad personam* anche « eventuali settimane corte e ferie non fruite » e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente L. 20.124.270 a titolo di indennità compensativa per 62 giorni di ferie non godute e L. 4.219.605 a titolo di indennità compensativa per giorni di corte non godute; e) accertare e dichiarare il trattamento di fine rapporto dovuto dall'azienda al ricorrente nella misura di L. 51.999.048 anziché di L. 49.683. 020 con conseguente condanna alla corresponsione della differenza di L. 2.316.028. Su tutte le somme si chiedevano rivalutazioni e interessi legali sulle somme rivalutate, dalle scadenze al saldo.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, la società convenuta concludeva per il rigetto del ricorso e l'assoluzione da ogni domanda contro di essa proposta.

Instaurato il contraddittorio ed esperimento il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, si procedeva all'istruzione della causa e, in data odierna, alla discussione della stessa, al termine della quale veniva data pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Claudio Serra, giornalista professionista, è stato alle dipendenze dell'Editoriale del Corriere della Sera dal 15 settembre 1981 e dal luglio 1986, a seguito della concentrazione delle attività editoriali periodiche delle società del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera nella neocostituita RCS Rizzoli Periodici S.p.A., alle dipendenze di quest'ultima società. Dal 17 novembre 1986 ha ricoperto la qualifica di Capo Redattore del settimanale L'Europeo e, dal 1° settembre 1987, su proposta dell'allora direttore Lanfranco Vaccari, la qualifica di Vice Direttore del medesimo periodico.

In data 22 novembre 1989 avveniva risoluzione del rapporto tra il Vaccari, direttore responsabile del settimanale dal 1986, e la RCS Rizzoli Periodici. A seguito di tale risoluzione venivano proclamate dai redattori del settimanale due giornate di sciopero, sciopero successivamente protrattosi allorché, in data 28 novembre 1989, la società convenuta comunicava al Comitato di Redazione della RCS Rizzoli Periodici S.p.A. la designazione di Vittorio Feltri quale nuovo Direttore Responsabile de L'Europeo. In data 13 dicembre 1989, in conseguenza del perdurare delle agitazioni sindacali la società convenuta provvedeva comunque alla nomina del Feltri a direttore. Non cessava tuttavia lo stato di agitazione, il quale sfociava altresì in un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto innanzi a questo Pretore del lavoro (causa assegnata al dott. Muntoni) dal Comitato di Redazione. Epilogo di tutta la vicenda, della quale in questa sede viene data sommaria descrizione, può considerarsi l'accordo intervenuto in data 28 dicembre 1989 fra la Direzione dell'azienda e il Comitato di Redazione, cui faceva seguito estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ.

In questo contesto il ricorrente Serra inviava in data 15 dicembre 1989 alla RCS Rizzoli Periodici S.p.A. la seguente lettera raccomandata di dimissioni:

« Il licenziamento in tronco del direttore Lanfranco Vaccari (dal quale ero stato designato vicedirettore) e la successiva condotta aziendale rendono per me del tutto indecorosa una eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con codesta società.

Come tutti i colleghi ben sanno la mia identificazione con la linea politico-giornalistica dell'«Europeo» di Vaccari nonché il mio apporto ad essa sono stati totali. Non posso quindi non considerare il licenziamento in tronco di Vaccari come una rottura del rapporto fiduciario che mi lega all'azienda.

D'altro canto, il licenziamento in tronco del direttore su proposta del quale mi sono stati affidati i compiti che finora ho esercitato, determina di per sé — e non certo per mia colpa — la mia cessazione dall'incarico.

Con la presente rassegno pertanto le mie dimissioni ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ. e del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti ».

Con raccomandata 10 gennaio 1990 la società convenuta così rispondeva al Serra:

« Prendiamo atto della Sua del 15 dicembre 1989 con la quale ha comunicato alla nostra Società le Sue dimissioni.

Non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ. da Lei invocato, siamo spiacenti di comunicarLe che non avendo Lei effettuato il preavviso, ci vediamo costretti a trattenerLe la relativa indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ.

Le spettanze di fine rapporto sono a Sua disposizione presso gli uffici amministrativi ».

Il ricorrente fonda la prima delle sue domande sull'applicazione al caso di specie degli art. 2119 cod. civ. e 32 c.c.n.l. giornalisti.

La domanda è infondata.

Questo Pretore ritiene determinanti, ai fini del rigetto del ricorso, la corretta interpretazione della normativa invocata dal ricorrente da un lato e delle intenzioni dallo stesso esplicitate nella surripertata lettera di dimissioni dall'altro.

Ai sensi dell'art. 32 del vigente c.c.n.l. giornalisti, intitolato sotto la ru-

brica « Legittimi motivi di risoluzione del rapporto », il giornalista può chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso ex art. 27 c.c.n.l.) nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale;

b) nel caso di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista (comma 1);

c) nel caso in cui, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la dignità del giornalista (comma 2).

Le tre ipotesi presentano fra loro differenze che così possono sintetizzarsi:

1) L'« oggettiva » percepibilità dell'ipotesi di cui alla lett. a) esime il giornalista che delle sue conseguenze voglia avvalersi dal fornire alcuna prova di eventuali pressioni o interventi limitativi della sua libertà e dignità. Ciò non toglie che, da un lato, il giornalista debba fare espresso riferimento all'avvenuto mutamento di indirizzo politico e di conseguenza fornire prova, ricorrendo eventualmente anche a fatti notori, e che dall'altro, a seconda del più o meno accentuato carattere « di tendenza » dell'impresa giornalistica, il giudice possa negare al giornalista la corrispondente tutela ove la società editrice eccepisca, e provi, la contrarietà ai principi di buona fede della richiesta (diversa può considerarsi ad es. la situazione del giornalista addetto od una rubrica meramente tecnica nel caso di mutamento di indirizzo politico da parte di un giornale c.d. indipendente dalla situazione del giornalista addetto al medesimo settore in un giornale di partito, ove sia il partito stesso a mutare indirizzo politico).

2) L'ipotesi di cui alla lett. b) concerne uno specifico comportamento aziendale di carattere organizzativo che venga a menomare la dignità professionale del giornalista.

3) L'ipotesi *sub c)* presenta rispetto a quella immediatamente precedente un carattere più ampio e di conseguenza residuale, fermo restando il requisito del-

l'imputabilità all'editore della situazione creatasi.

4) Sia nell'ipotesi *sub b)* che in quella *sub c)* è onere del giornalista dimissionario provare che il comportamento aziendale abbia determinato una menomazione della sua dignità professionale.

Altro problema è evidenziare il rapporto che intercorre tra l'art. 32 e l'art. 2119 cod. civ. Ci si chiede, in sostanza, se la norma contrattuale abbia tipizzato dei comportamenti che possano costituire giusta causa di dimissioni.

La questione ha assunto in passato rilevanza al fine di accertare l'an e il quando della tempestività delle dimissioni, accertamento che nel caso di cui alla presente controversia può con tutta pace considerarsi superfluo, constatata l'assoluta brevità del lasso di tempo intercorso tra il fatto posto dal ricorrente alla base delle sue dimissioni e le dimissioni stesse.

Sul punto il Pretore ritiene di aderire (a dispetto del tenore letterale della rubrica della norma contrattuale) a quell'orientamento giurisprudenziale (Trib. Milano 20 settembre 1977 e 17 gennaio 1978, entrambe in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 7; Cass. 19 maggio 1979, n. 2885, in *Foro it.*, 1979, I, 2021) che ravvisa nelle ipotesi di cui all'art. 32 delle esemplificazioni di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, come tali tipizzate in considerazione del carattere peculiare dell'attività giornalistica (coinvolgente, si ricordi, interessi direttamente protetti dalla nostra Carta Costituzionale) e soprattutto in considerazione delle conseguenze giuridiche che se ne fanno derivare (corresponsione da parte dell'editore dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 27 c.c.n.l.). Corollario di tale asserzione è l'operatività anche nei confronti del giornalista dei generali principi di cui all'art. 2119 cod. civ. nei casi non contemplati dall'art. 32, con esclusione tuttavia delle (per lui più vantaggiose) conseguenze di cui al 1° comma dell'art. 27 e con applicazione di un'indennità corrispondente a due mesi di retribuzione (determinata in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2119, comma 1, e 2118, comma 2, cod. civ. e 27, comma 3, c.c.n.l. (in questo senso Cass. 8 febbraio 1985, n. 1041, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 167).

Si è ritenuto opportuno evidenziare le differenze che intercorrono fra le distinte ipotesi di dimissioni per giusta causa del giornalista non solo in quanto diverse sono le corrispondenti *causae petendi*, ma anche, e conseguentemente, perché i fatti posti alla base della richiesta fondata sull'una ipotesi non possono indifferentemente trasporrsi ad allegazione di una domanda fondata sull'altra.

Nel caso di specie paiono a questo Pretore decisive le seguenti considerazioni in fatto:

1) Anche a voler accogliere, come pare emergere dall'istruttoria, la tesi della diversità di indirizzo politico fra L'« Europeo » di Vaccari e quello di Feltri, non sembra che il Serra abbia, né nella sua lettera di dimissioni né tantomeno nel ricorso a questo Pretore, fatto alcun riferimento a tale mutamento di indirizzo.

Da un lato, infatti, pur in presenza nella suddetta lettera di (generiche) espressioni del tipo « successiva condotta aziendale » e « identificazione con la linea politico-giornalistica dell'« Europeo » di Vaccari », nessun esplicito riferimento è contenuto al mutamento di indirizzo politico della testata, un serio indizio del quale poteva considerarsi il c.d. « insediamento forzoso » di Feltri avvenuto appena qualche giorno prima.

Inoltre sia nella lettera che nel ricorso la condotta aziendale viene censurata unicamente con riferimento alle ragioni che avevano determinato il ritenuto licenziamento in tronco del direttore Vaccari.

Risolutivo, infine, che nelle conclusioni del ricorso (p. 19) i riferimenti normativi siano costituiti dall'art. 2119 cod. civ. e, si badi bene, dal comma 2 dell'art. 32 c.c.n.l.

A meno di non incorrere nel vizio di extrapetizione ogni eventuale accertamento sul mutamento di indirizzo politico risulta irrilevante ai fini di qualsiasi decisione della causa.

2) Proprio i riferimenti normativi posti a fondamento della domanda ora in esame non trovano riscontro nel comportamento tenuto dal Serra.

È vero che il Serra era stato nominato Vice Direttore su proposta del Vaccari « nell'ambito dei suoi poteri e per

la durata degli stessi » (cfr. lettera di nomina: doc. 2 ric. e 5 conv.); possono anche riconoscersi al Serra una totale identificazione nella linea politico-giornalistica di Vaccari nonché un totale apporto ad essa. Tutto ciò risulta però insufficiente ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2 c.c.n.l. e 2119 cod. civ., i quali prendono rispettivamente in considerazione la personale dignità professionale del giornalista e il rapporto fiduciario che lega il prestatore di lavoro, in prima persona, al suo datore.

In altri termini, si potrà pure ritenere ingiustificata la risoluzione del rapporto di lavoro col Vaccari, si potrà pure censurare il comportamento tenuto dall'azienda successivamente alla risoluzione, ma tutto questo non assume alcuna giuridica rilevanza ai fini della tutela invocata dal Serra nella presente controversia.

A diverse conclusioni si sarebbe giunti ove, in conseguenza dell'insediamento del direttore Feltri ed in permanenza del rapporto con il Serra, l'editore avesse tenuto verso quest'ultimo un comportamento lesivo della sua dignità come giornalista o, più in generale, come professionista.

Paradossalmente, e antitetivamente a quanto è avvenuto nel noto caso Bettiza c. Corriere della Sera (conclusosi con la cit. Cass. 19 maggio 1979, n. 2885), le dimissioni date dal Serra potrebbero considerarsi estremamente precipitose, comprensibili forse sotto il profilo umano, ma improduttive delle dedotte conseguenze sotto quello giuridico.

Irripetibile appare pertanto, a seguito del mancato preavviso, la somma trattenuta a tale titolo dalla società convenuta.

La ricorrente chiede altresì che venga dichiarata la nullità della lettera di nomina a Vice Direttore laddove si ricomprendono nel superminimo forfettario mensile *ad personam* anche eventuali settimane corte e ferie non fruite e che di conseguenza la Società convenuta venga condannata al pagamento delle somme corrispondenti ai periodi di riposo non goduti.

Questo Pretore ritiene che il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite siano, in conformità all'art 36

Cost., irrinunciabili senza alcuna distinzione fra categorie di prestatori di lavoro.

Il principio giurisprudenziale riportato in memoria di costituzione dalla convenuta (secondo il quale ai dirigenti può essere lasciata incondizionata facoltà di scegliere se godere o meno delle ferie, per cui la mancata scelta va intesa come rinuncia a un diritto del quale possono disporre che non dà titolo per la indennità sostitutiva delle ferie non godute: così, *incidenter tantum*, Cass. 18 giugno 1988, n. 4198, in *Riv. giur. lav.*, 1988, 305) non può che riguardare situazioni concretamente valutabili *ex post*, in cui il dipendente con funzioni dirigenziali, pur potendo godere delle ferie, abbia viceversa preferito « trascorrerle » sul posto di lavoro (per un singolare caso riguardante proprio un direttore di giornale cfr. Pret. Como 1° ottobre 1985, in *Orient. giur. lav.*, 1985, 1106).

Per il caso in esame valgono viceversa le seguenti considerazioni, fra loro alternative:

a) non si può, *ex ante*, pattuire o unilateralmente stabilire una rinuncia del lavoratore alle ferie annuali e al riposo settimanale;

b) dell'eventuale mancata fruizione delle ferie o dei riposi settimanali deve dimostrarsi l'imputabilità al datore di lavoro o ad eccezionali ed ostative necessità aziendali perché possa attribuirsi al lavoratore il diritto alla corrispondente indennità sostitutiva (principio affermato in Cass. 26 luglio 1983, n. 5147, in *Orient. giur. lav.*, 1984, 492).

Dall'istruzione della causa risulta emergere la circostanza rilevante *sub b)* (cfr. deposizione del teste Zazzari in data 25 giugno 1991).

Quanto al principio *sub a)* va considerato che la lettera di nomina a Vice Direttore pare essere, oltre che illegittima per violazione dell'art. 36 Cost., innanzitutto affetta, nella parte *de qua*, da nullità per indeterminatezza dell'oggetto. Il pattuito superminimo comprende infatti una pluralità di voci fra loro estremamente eterogenee. Non solo: ma il riferimento contenuto nella lettera al « godimento dei riposi necessari » sembra essere in aperta contraddizione con la immediatamente successiva compensazione di « eventuali settimane corte e ferie non godute ».

Una lettura di tale clausola diretta ad avvalorarne la legittimità porterebbe inoltre a conseguenze paradossali proprio, ove posta a confronto con la concreta situazione vissuta dal Serra. Questi, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di vice direttore dell'Europeo (settembre 1987 - dicembre 1989), non ha praticamente fruito di alcun giorno di ferie: i 62 giorni di ferie non godute vanno infatti distribuiti nell'arco di due anni solari (cfr. c.c.n.l. giornalisti, art. 23). Né la circostanza risulta essere contestata dalla convenuta.

La convenuta sostiene al riguardo che l'applicazione del principio di cui all'art. 1419, comma 2, cod. civ., comporterebbe il venir meno del titolo delle attribuzioni, con l'ulteriore conseguenza che quando il raffronto tra trattamento inderogabile da una parte e percepito dall'altra si concluda con il miglior vantaggio del percepito, questo venga conservato, senza altro diritto. L'azione di nullità difetterebbe pertanto di interesse.

L'eccezione di parte convenuta va disattesa poiché, a fronte dell'evidenziata situazione concretamente dedotta in giudizio e dei precisi conteggi allegati al ricorso (doc. ric. n. 9), essa non va al di là di una generica contestazione, né viene supportata da concreti e diver-

si conteggi, tali da evidenziare la carenza di interesse del ricorrente.

A pressoché analoghe conclusioni deve pervenirsi in merito alla differenza di conteggi nel trattamento di fine rapporto. Il conteggio sindacale prodotto in documentazione dalla ricorrente (doc. 10) non prende affatto in considerazione l'indennità sostitutiva fissa del preavviso, come invece ha affermato nell'udienza di discussione la società convenuta. Di conseguenza tale conteggio sindacale è da ritenersi attendibile.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti le spese vengono liquidate come da dispositivo.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M. — Il Pretore

condanna la società convenuta al pagamento in favore ricorrente della somma di L. 24.343.875 per differenze retributive e di L. 2.316.028 per differenze TFR, somme da rivalutarsi con gli indici ISTAT e con interessi legali dalla scadenza al saldo; ogni altra domanda respinta.

Liquida le spese del ricorrente in L. 6.000.000 (di cui 4.000.000 per onorari), ponendole per un terzo a carico della convenuta, compensata la restante parte.

La sentenza è esecutiva.

BREVI NOTE IN TEMA DI CLAUSOLA DI COSCIENZA EX ART. 32 CNLG

1. La sentenza che si annota, sia pure incidentalmente, viene ad occuparsi della c.d. « clausola di coscienza » pre-

vista dall'art. 32 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, istituto contrattuale che ha registrato sinora una produzione giurisprudenziale assai scarsa. La poca attenzione delle nostre Corti registrata sinora è stata spiegata principalmente col fatto che editori e giornalisti hanno dimostrato in siffatti casi di preferire soluzioni di carattere transattivo e conciliativo alla contrapposizione in sede giudiziaria, forieri per entrambe le parti di pubblicità non gradita¹.

Il caso affrontato dal Pretore del lavoro di Milano vedeva contrapposti l'ex Vicedirettore de « L'Europeo », Claudio Serra, alla RCS Periodici S.p.A., società editrice della testata. La controversia era venuta ad inserirsi nel quadro

¹ Cfr. al riguardo: PEDRAZZOLI, *La clausola del « caso di coscienza » a favore del giornalista e la sua evoluzione*, in *Giur. it.*, 1975, 1, 287; PROTETTI - PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989, 356.

di agitazioni sindacali che avevano fatto seguito alla decisione aziendale di risolvere in tronco il rapporto con l'allora Direttore responsabile di testata, Lanfranco Vaccari, sostituendolo con Vittorio Feltri. Serra era stato nominato Vicedirettore proprio dal Vaccari: successivamente alla nomina del nuovo direttore, avvenuta il 13 dicembre 1989, il giornalista, ritenendo « indecorosa una eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro », rassegnava due giorni dopo le dimissioni per giusta causa, in quanto tale decisione si configurava come « una rottura del rapporto fiduciario » che lo legava all'azienda.

La Società non riconosceva gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. invocato dal giornalista e provvedeva di conseguenza a trattenerne dalle spettanze di fine rapporto un importo pari al periodo di preavviso previsto dall'art. 27 CNLG in caso di dimissioni, ovvero due mesi².

Nella sentenza il giudice dà atto — fondandovi in seguito il proprio ragionamento — che il Serra, nell'adire l'Autorità giudiziaria, aveva richiamato, oltre al citato art. 2119, il comma 2 dell'art. 32 CNLG, circoscrivendo dunque il motivo di dimissioni ad una situazione « evidentemente incompatibile » con la propria dignità per fatto dell'editore. In tal modo, osserva il pretore, ogni eventuale accertamento sul mutamento di indirizzo politico, « a meno di incorrere nel vizio di extrapetizione », risultava irrilevante ai fini della decisione della causa.

Richiamati i precedenti giurisprudenziali del foro di Milano nel noto caso « Corriere della Sera », il giudice rileva che il bene tutelato dalla disposizione contrattuale deve essere circoscritto alla lesione della sfera individuale del singolo lavoratore-giornalista, di modo che, per quanto comprensibile reazione sotto il profilo umano, la decisione di dimettersi nel caso di specie doveva ritenersi improduttiva di effetti sul piano giuridico, in quanto la situazione che si era venuta a creare all'indomani del licenziamento dell'ex direttore era insufficiente ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2, CNLG e art. 2119 cod. civ.

2. L' art. 32 CNLG vigente³, generalmente individuato come « clausola

² Per comodità del Lettore, si riportano i testi degli articoli del contratto collettivo giornalisti. « RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - Indennità sostitutiva del preavviso - Art. 27 (CNLG vigente): — In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto a decorrere dal 1° giugno 1982 ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

a) 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore;

b) 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo dell'ufficio romano di corrispondenza;

c) 8 mesi di retribuzione per il capo servizio;

d) 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero.

Le predette misure stabilite per l'indennità di mancato preavviso sono aumentate di una mensilità per i giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni.

Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.

Dichiarazione a verbale: 1) Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per « giustificato motivo » ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell'editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, la indennità sostitutiva del preavviso, nella misura integrale ed inderogabile stabilita dall'art. 27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia — superato l'eventuale periodo di prova — l'anzianità di servizio del giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell'editore.

2) Fino al 31 maggio 1982 la risoluzione del rapporto è disciplinata secondo le disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 27 del contratto 28 giugno 1979 ».

³ « LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - Art. 32 (CNLG vigente): — Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità ».

Occorre riferire, per completezza, che l'art. 32 CNLG è richiamato dall'art. 30, comma 2, che prevede che « Nel caso di passaggio di proprietà dell'azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario, il passaggio non determina il diritto del giornalista di ottenere la liquidazione salvo ricorrano i casi di cui all'art. 32 ».

di coscienza »⁴, si tramanda sin dai pri-

⁴ In tema di « clausola di coscienza » ed art. 32 CNLG, si vedano: NENCIONI, *In tema di dimissioni del giornalista*, in *Mon. trib.*, 1949, 278; BOVIO, *Il lavoro giornalistico, commento al nuovo contratto di lavoro*, Milano, 1974, 193; PERA, *Sul caso di coscienza dei giornalisti*, in *Mass. Giur. lav.*, 1976, 61, nota di commento a Pret. Milano 26 aprile 1975; PEDRAZZOLI, *Tendenza del giornale e potere di informare: note a margine alla tutela del giornalista di fronte al « cambiamento sostanziale di indirizzo politico »*, in *Problemi dell'informazione*, 1976, 205 ss.; dello stesso A. v. altresì, *La clausola del « caso di coscienza » a favore del giornalista e la sua evoluzione*, cit., nonché *Poteri di gestione e « tendenza » nell'impresa di informazione*, ibidem, 1977, IV, 1 ss.; PACE, *Ma l'art. 32 c.c.n.l. identifica o non, la « clausola di coscienza » dei giornalisti?*, nota a Trib. Milano 13 novembre 1976, in *Mass. Giur. lav.*, 1977, 606, ripubblicata nel volume dello stesso A., *Stampa giornalismo radiotelevisione*, Padova, 1983, cui si rimanda alle pp. 75 ss.; FRANCESCHELLI, *Ancora sulla clausola di coscienza di cui all'art. 32 del contratto collettivo di lavoro giornalistico*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 7, nota a Trib. Milano 20 settembre 1977 e a Trib. Milano 17 gennaio 1978; GENOVIVA, nota a Cass. 19 maggio 1979, n. 2885, in *Foro it.*, 1979, I, 2021; ZANELLI, *Il contratto dei giornalisti*, Bologna 1980, 184 ss.; BERRUTI, *Contratto collettivo dei giornalisti*, Napoli, 1987, 191 ss.; D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Padova, 1989, 139 ss.; PROTETTI - PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, cit., 354 ss.; CARO, *Il lavoro giornalistico (rassegna della giurisprudenza 1970-1990)*, in *Giust. civ.*, 1991, II, 501.

⁵ PROTETTI - PROTETTI, *op. cit.*, 355, che sotto il profilo comparatistico osserva come in Francia il mutamento di indirizzo politico del giornale non rileva di per sé quale giusta causa, bensì solo e qualora è tale da rendere impossibile la prestazione del giornalista (Cour D'Appel d'Orleans, 21 aprile 1976).

⁶ Cfr. Trib. Roma 5 aprile 1901, in *Foro it.* 1902, I, 49 ss. con nota di FILOMUSI GUELF, citata da ZANELLI, *op. cit.*, 184, e da PROTETTI, *op. cit.*, 356.

⁷ Cfr. PACE, *Azienda di « tendenza » e indirizzo « politico » del giornale*, già in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1975, 535 ss., oggi altresì in *Stampa giornalismo ecc.*, cit. XI; PEDRAZZOLI, *Poteri di gestione ecc.*, *op. cit.*, ZANELLI, *op. cit.*, 191.

⁸ Trib. Milano 10 giugno 1947, in *Mon. trib.*, 1947, 327, e App. Milano 1° giugno 1948, in *Mass. Giur. lav.*, 1949, 76, che non riconobbero le indennità di fine rapporto in caso di dimissioni rassegnate per mutamento dell'indirizzo politico del giornale da giornalista addetto alla semplice cronaca; Trib. Torino 3 marzo 1948, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 345, che riconobbe spettanti le indennità di fine rapporto al direttore in caso di licenziamento (in tronco) per mancata adesione di quest'ultimo « al mutato orientamento delle direttive del giornale » e App. Torino 11 novembre 1948, in *Foro it.*, 1949, I, 470 che ritenne, da una parte, che il giornalista, in caso di giornale politico, non debba rassegnare le proprie dimissioni quando non conservi più le idee politiche che ne determinarono l'assunzione; dall'altra, che l'editore non possa negare al giornalista il diritto all'indennità per cessazione del rapporto a seguito del mutato indirizzo del giornale.

⁹ Pret. Milano, 26 aprile 1975; Trib. Milano 13 novembre 1976; Cass. 19 maggio 1979. Tutte le sentenze sono state già citate alla nota 4 ove si rimanda anche per i relativi commenti dottrinali.

mi testi della contrattazione collettiva del settore. Istituto di origine schiettamente italiana, come riconobbe il *Bureau International du Travail* in un'inchiesta mondiale sul caso di coscienza realizzata negli anni venti⁵, compare per la prima volta nel Supplemento del 15 luglio 1913 alla « Convenzione d'opera giornalistica » del 17 dicembre 1911, ove si trova la prima ipotesi di diritto al recesso del giornalista « quando nel trapasso di proprietà del giornale... si verificano delle modificazioni sostanziali, politiche o finanziarie o morali della nuova azienda ».

Nel contratto del 1919, primo materiale inserimento registrato dalla contrattazione, l'operatività della clausola di coscienza viene estesa ad ogni caso di « fondamentale cambiamento di indirizzo », ivi comprese l'ipotesi di trapasso e di cessazione del giornale. Il contratto del 1927, poi, estende tale concetto, precisando che doveva considerarsi trapasso di azienda anche il solo passaggio della maggioranza del capitale.

Nell'ultimo contratto relativo al periodo corporativo (1939) viene meno significativamente il riferimento al mutamento di indirizzo politico della testata, riferimento che riprende con il contratto collettivo post corporativo del marzo del 1949, nel quale la clausola assume la connotazione tuttora in vigore.

Il primo precedente giurisprudenziale risale agli inizi di questo secolo, quando il Tribunale di Roma⁶ osservò che « la conformità dell'opera locata all'indirizzo fondamentale precedente » costituisce « una qualità essenziale... dell'obiettivo del contratto di locazione », denotando in ciò una notevole sensibilità alle problematiche relative ai rapporti di lavoro nell'organizzazione di tendenza, quale deve essere considerata un giornale⁷. Successivamente, nell'immediato dopoguerra, sono da registrare due sentenze del Foro di Milano e due di quello di Torino⁸, per arrivare infine ai giorni nostri con le sentenze relative al già citato caso « *Bettiza - Corriere della Sera* », controversia che percorse tutti i gradi di giudizio e che affrontò compiutamente alcuni dei problemi interpretativi che la norma contrattuale indubbiamente poneva⁹. A tale ultima produzione giurisprudenziale e al dibattito dottrinale che ne scaturì

ri si rimanda per gli aspetti non affrontati dalla sentenza qui annotata.

3. Il Pretore, infatti, limita la propria indagine alla terza delle ipotesi di dimissioni con diritto alle indennità di fine rapporto previste dall'art. 32 CGNL. Non manca tuttavia di osservare, incidentalmente, come solo alla prima delle tre, relativa al « sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale », debba riconoscersi un carattere, per così dire, « oggettivo », il cui verificarsi « esime il giornalista che delle sue conseguenze voglia avvalersi dal fornire alcuna prova di eventuali pressioni o interventi limitativi della sua libertà e dignità ».

Riecheggia in queste frasi parte del dibattito dottrinale relativamente alla necessità del ricorrere di un nesso causale tra il mutato orientamento della testata e la impossibilità della prestazione del giornalista, con l'esplicita adesione del giudice all'indirizzo giurisprudenziale del foro milanese che aveva ritenuto che tale specifica norma contrattuale « è invocabile senza che occorra dimostrare che in concreto il mutamento dell'indirizzo politico abbia leso la dignità professionale del singolo giornalista »¹⁰.

Ovviamente a tale causa di dimissioni il lavoratore dovrà fare esplicito riferimento, per i principi generali in tema di giusta causa, fornendone la relativa prova anche ricorrendo a « fatti notori ». Nel caso di specie il giornalista in realtà, nonostante alcuni vaghi accenni alla propria identificazione politica con la precedente direzione, non motivò il proprio recesso in tal senso. Ciò ha permesso al Pretore di affrontare l'analisi della seconda, ma soprattutto della terza ipotesi di recesso tutelate dall'art. 32 cit., ovvero quelle relative all'utilizzazione del giornalista « in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse » tale da menomare la dignità professionale del giornalista oppure al verificarsi, per fatti ascrivibili all'editore, di « una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità »¹¹.

4. Il Pretore distingue queste ipotesi di giusta causa « particolare », « esemplificate » dalla norma contrattuale e relative alla dignità professionale del gior-

nalista¹², da quella generalmente prevista dall'art. 2119 cod. civ. A tale proposito il giudice, in un *obiter dictum* che si evidenzia per « originalità », ritiene, a nostro avviso non correttamente, che solo al ricorrere delle prime il giornalista ha diritto di vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 27, comma 1, mentre nelle altre ipotesi generalmente riconducibili ad una causa « che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto », debbano essergli riconosciute le sole mensilità stabilite per il caso di dimissioni, in base al combinato disposto di cui agli artt. 2119 e 2118, comma 2, cod. civ.¹³.

¹⁰ Trib. Milano, 13 novembre 1976, cit. e Cass. 19 maggio 1979, n. 2885, cit. In tal senso PROTETTI, op. cit., 362; PERA, op. cit., 60; PEDRAZZOLI, *La clausola di coscienza ...*, op. cit., 89; ZANELLI, op. cit., 189. *Contra*: PACE, *Stampa ...*, op. cit., 77, e in *Ma l'art. 32 ...*, cit., ove ritiene che « l'art. 32, proprio perché volto a tutelare la dignità del giornalista, non può essere interpretato come se individuasse, in ogni mutamento sostanziale d'indirizzo, un'automatica lesione della dignità del prestatore d'opera », *ibidem*, 91; GENOVIVA, op. cit., 2024.

¹¹ Cfr. ZANELLI, op. cit., 195, e BERRUTI, op. cit., 199, per alcuni rilievi sulla dignità del giornalista.

¹² Cfr. Cass. 12 luglio 1984, n. 253, in *Mass. giust. civ.*, 1984, 94 che ha rilevato che l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 32 (terza ipotesi sopra riportata), « dà rilievo ad ogni stato di fatto, anche solo tollerato dall'editore, che comprometta la figura professionale del dipendente. Tale situazione ha normalmente uno sviluppo graduale, ed il momento di rilevanza giuridica può essere anteriore a quello finale per cui la dignità del giornalista può anche essere ferita prima che la situazione si sia stabilizzata, con la conseguenza che il giornalista ha l'onere di dare tempestivamente le dimissioni ».

¹³ Relativamente al periodo antecedente la riforma del testo dell'art. 27, CNLG: *contra* ZANELLI, op. cit., 195, che ritiene « inaccoglibile la tesi restrittiva secondo cui l'indennità fissa spetterebbe solo nell'ipotesi di giusta causa specifica dell'art. 32, e non pure nelle altre fallispecie legali di giusta causa... Non può assolutamente accogliersi una simile interpretazione in quanto l'art. 27 del contratto collettivo è chiaro nell'attribuire la indennità fissa in ogni ipotesi in cui il rapporto si risolve non per fatto o colpa del giornalista: pertanto devono ritenersi incluse nella previsione contrattuale tutte le ipotesi di dimissione per giusta causa anche non contemplate dall'art. 32 e dall'art. 30 ». In tal senso Cass. 9 luglio 1976, n. 2609, in *Foro it.*, 1977, I, 2016. Cfr. tuttavia la contraria Cass. 8 febbraio 1985, n. 1041, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 197, che ha ritenuto che « il diritto al recesso con diritto all'indennità di licenziamento... ha un presupposto specifico non coincidente con quello, più ampio, che per il recesso di cui all'art. 2119 cod. civ. è dalla norma stessa indicato in qualsiasi situazione che non consenta la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto ».

Davvero non si capisce l'argomentazione sul punto del giudice, che se è vero che l'art. 32 cit. tipizza delle ipotesi di

¹⁴ Cfr. sul punto D'AMATI, *op. cit.*, 140, che restringe l'ipotesi di clausola di coscienza vera e propria alla sola prima delle tre ipotesi previste dall'art. 32 (mutamento di indirizzo politico del giornale), considerando le successive rientranti « nel concetto di giusta causa, risultante dall'art. 2119 cod. civ.; la loro enunciazione è dovuta alla formulazione tralasciata della norma che risale ai più antichi contratti ». Contra ZANELLI, *op. cit.*, 196 che presenta tutte le tre ipotesi sotto il profilo di un'esemplificazione contrattuale dei contenuti della giusta causa di dimissioni del giornalista che « lungi dall'essere tassativa quanto alle ipotesi di giusta causa di dimissioni, lascia dunque residuare un'area che pure riceve il medesimo trattamento economico a mente dell'art. 27, ma che non richiede particolare determinazione nel contratto collettivo ricollegandosi ai principi generali in materia di lavoro »; PROTETTI, *op. cit.*, 354 che affronta l'istituto di cui all'art. 32 in maniera unitaria; così come PERA, *op. cit.*, 59.

¹⁵ Cfr. in termini Cass. 4 gennaio 1980, n. 12, inedita, *Italggiure - Find, Riv.* 403373, che ha esplicitato ciò che unanimemente si è sempre ritenuto e cioè che « le dimissioni per giusta causa, pur avendo un diverso fondamento del licenziamento, sono assimilate a quest'ultimo in quanto il rapporto di lavoro si risolve per colpa del datore di lavoro e, pertanto, considerandosi il lavoratore dimissionario come un licenziato, competono allo stesso le indennità previste per il caso di licenziamento, ivi comprese quelle per il periodo di preavviso ». In dottrina, PERA, *Diritto del lavoro*, Padova, 1988, 562; V. peraltro, Pret. Napoli del 5 gennaio 1978 (*Italggiure - Find, PD.* 780489) precedente inedito ed antecedente tuttavia alla riforma della liquidazione di fine rapporto, e quindi anche alla modificazione dell'art. 27 CGNL, che ha ritenuto che « l'indennità fissa prevista dal comma 1 dell'art. 27 del contratto di lavoro giornalistico del 21 marzo 1975 non compete nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro provocata da dimissioni volontarie del giornalista. Ciò non solo nell'ipotesi di dimissioni volontarie ex art. 2118 cod. civ., ma anche per dimissioni per giusta causa (o necessità) ex art. 2119 cod. civ., con esclusione dei soli casi esplicitamente previsti dal successivo art. 32. (Nella specie si trattava di dimissioni dovute ad impossibilità di svolgere il lavoro per gravi motivi di salute) ».

¹⁶ Classica ipotesi di scuola di dimissioni per giusta causa del lavoratore: cfr. Cass. 16 maggio 1983, n. 3368, inedita, *Italggiure - Find, Riv.* 403373.

¹⁷ Art. 27 CGNL 10 gennaio 1959, reso obbligatorio *erga omnes* ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 (d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153) « *Dichiarazione a verbale*: 1) Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso ad nutum da parte dell'editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista (sia esso addetto ai quotidiani che ai periodici) e che quindi, nel caso predetto, oltre all'indennità di anzianità, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, la indennità fissa, nella misura integrale ed inderogabile stabilita dagli artt. 27 e 39 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia — superato l'eventuale periodo di prova — l'anzianità di servizio del giornalista professionista, restando assorbita nella predetta indennità fissa, quella prevista dall'art. 2118 del cod. civ. ».

giusta causa¹⁴, altrettanto vero è che l'indennità che deve essere ricollegata a qualsiasi ipotesi di recesso del lavoratore a' sensi dell'art. 2119 cod. civ. deve essere quella sostitutiva del preavviso spettante per l'ipotesi di licenziamento, e non, come ritenuto, per quella di dimissioni¹⁵. Un ragionare siffatto comporterebbe il perverso risultato di premiare il datore di lavoro inadempiente che, a fronte di periodi di preavviso differenti per i casi di licenziamento e di dimissioni (in quest'ultima ipotesi di norma inferiori) si troverebbe a dover riconoscere un'indennità sostitutiva di preavviso più favorevole, sì che invece che licenziare, sarebbe sempre più conveniente non corrispondere affatto la retribuzione al lavoratore¹⁶.

Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento, e correlativamente in caso di dimissioni per giusta causa, si deve registrare un mutamento nel testo delle norme in esame del contratto collettivo dei giornalisti. Infatti, l'indennità prevista dall'art. 27, comma 1, da sempre definita « indennità fissa », e che per antica intesa fra le parti contraenti comprendeva anche l'indennità sostitutiva del preavviso¹⁷, è stata sostituita da quest'ultima in occasione della riforma delle indennità di fine rapporto operata dalla legge n. 297 del 1982, con la modificazione della rubrica dell'articolo citato, sì che attualmente l'indennità prevista dalla norma altro non è che quanto deve essere liquidato al giornalista in caso di licenziamento intimato non a' sensi dell'art. 2119¹⁸. Ragion per cui, se era forse possibile discutere in passato, in caso di dimissioni per giusta causa non ai sensi dell'art. 32, circa la spettanza o meno dell'indennità di cui all'art. 27, quando questa era la c.d. « fissa », oggi ciò non è più possibile, poiché anche in questo settore le parti non hanno che applicato i generali principi vigenti in materia.

5. Relativamente poi all'analisi delle due ipotesi di cui alla seconda parte del comma 1 e del comma 2 dell'art. 32 CGNL, il giudice rileva come il bene tutelato debba riferirsi esclusivamente alla dignità personale, professionale e non, del giornalista sì che il comportamento del datore di lavoro deve comunque essere intervenuto nel rapporto individua-

le di lavoro, menomando direttamente ed effettivamente la sfera individuale del lavoratore ed il relativo rapporto fiduciario tra le parti, particolarmente significativo nell'opera giornalistica¹⁸. Il licenziamento intimato all'ex direttore de « L'Europeo », dunque, era atto circoscritto al rapporto di lavoro intercorrente tra questi e la società editoriale, né poteva riverberare effetti immediati, diretti e d'intensità tale da menomare, creando una situazione di assoluta incompatibilità, la dignità di un giornalista diverso, ai sensi dell'invocato art. 32. Conclude la sentenza, e qui si a nostro avviso correttamente, che tale decisione aziendale poteva anche preannunciare un cambiamento di linea politica, con magari un'implicita abiura di quella precedente, potendosi in tal modo (e comunque in un tempo successivo — di qui l'annotazione circa l'« estrema precipitosità » della reazione del giornalista) concretare l'ipotesi oggettiva di cui al comma 1 dell'art. 32, ma tutto questo non era stato posto alla base delle dimissioni, se non in maniera velata (cfr. la lettera di dimissioni riportata nella parte motiva della sentenza), ed il semplice licenziamento del proprio ex direttore non poteva costituire, *sic et simpliciter*, un attacco o una lesione della dignità di quei giornalisti che con il medesimo hanno lavorato¹⁹.

ANGELO ZAMBELLI

¹⁸ Cfr. PROTETTI, *op. cit.*, 347 ss.; BERRUTTI, *op. cit.*, 203 ss., che rileva, sul punto se l'ex indennità fissa spetti anche ai dimissionari fuori dalle ipotesi dell'art. 32, che « allo stato la questione pare letteralmente risolta, giacché il contratto ha definito la indennità dell'art. 27 « sostitutiva del preavviso », eliminando ogni meccanismo di assorbimento. Ragionando in chiave di tecnica di « far leggi » si può ritenere che proprio l'espresso intervento contrattuale sul tema conclude, nel senso predetto (cioè favorevole al riconoscimento), l'evoluzione dell'istituto. I contraenti conoscevano la questione, e la scelta chiara, anche nella titolazione dell'art. 27, ha inteso risolverla una volta per tutte ». V. Cass. 12 gennaio 1984, n. 253, cit., che ha stabilito che « l'indennità fissa all'atto della risoluzione del rapporto prevista dal contratto nazionale del 10 gennaio 1959 (valevole *erga omnes*), ha natura di indennità sostitutiva del preavviso ed ha, come indennità di anzianità, natura retributiva, in quanto anch'essa indennità di fine lavoro. Tale indennità però spetta al giornalista dimissionario solo quando detiene e dimostri la ricorrenza di una giusta causa di recesso preclusiva della continuazione, anche provvisoria del rapporto ». V. anche Cass. 7 novembre 1981, n. 5903, in *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1270 e Cass. 10 gennaio 1975, *ibidem*, n. 546, che già riconosceva esplicitamente che « L'indennità cosiddetta "fissa" prevista dagli artt. 27 e 28 del contratto collettivo nazionale del lavoro 15 febbraio 1965 per il settore giornalistico, avendo la stessa natura dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 cod. civ., deve essere calcolata con gli stessi criteri fissati dall'art. 2121 cod. civ. ».

¹⁹ Cfr. Cass. 8 febbraio 1985, n. 1041, cit., che sotto il diverso profilo di quale dignità fosse tutelata dalla norma ha ritenuto che « il presupposto specifico (dell'ultimo comma dell'art. 32 cit.) consiste nella lesione della dignità professionale che, per essere così qualificata, non si identifica con quella dignità di cui è menzione nell'art. 36 della Costituzione, più genericamente riferita alle esigenze della vita personale e familiare di qualsiasi lavoratore ».

²⁰ Per quanto concerne il diverso problema delle tempestività delle dimissioni ex art. 32 CGNL, si veda: PROTETTI, *op. cit.*, 363; ZANELLI, *op. cit.*, 190; PERA, *op. cit.*; PEDRAZZOLI, *La clausola di coscienza...*, *op. cit.*

In giurisprudenza, Cass. 12 gennaio 1984, n. 253, cit. Trib. Milano 13 novembre 1976, cit., che ha dato ragione all'editore proprio per la mancata tempestività nel rassegnare le dimissioni dei giornalisti, affermando che tale tempestività costituisce « una condizione di credibilità del nesso causale », poiché se « il recesso è seguito a troppa grande distanza dalla conoscenza del fatto giustificativo, non può più essere sostenuto in modo attendibile che esso tragga causa esclusiva da tale fatto; non è credibile, in sostanza, che un processo causale siffatto, che si svolge a livello psicologico, possa prolungarsi per un notevole lasso di tempo »; nello stesso senso v. altresì Trib. Milano 17 gennaio 1978, in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 9. Per delle interessanti considerazioni critiche sul punto, cfr. PACE, *Ma l'art. 32...*, cit., e GENOVIVA, *op. cit.*